



Spiegazioni

relative all'ordinanza sulla procedura di notifica all'interno di un gruppo nell'ambito dell'imposta preventiva

del 4 maggio 2022

Compendio

La quota di partecipazione a partire dalla quale nell'ambito dell'imposta preventiva è ammessa la procedura di notifica all'interno di un gruppo, fissata attualmente al 20 per cento, viene ridotta al 10 per cento. In questo caso, si può rinunciare al pagamento dell'imposta con successivo rimborso. Inoltre, in futuro la procedura di notifica sarà possibile non soltanto per le società di capitali o le società cooperativa, ma per tutte le persone giuridiche che detengono una partecipazione qualificata.

L'autorizzazione ad applicare la procedura di notifica, che nel contesto internazionale deve essere richiesta preventivamente, sarà valida per cinque anziché per tre anni come previsto attualmente. Come nel contesto nazionale, la procedura di notifica sarà estesa alle società ai sensi della convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile.

Questi cambiamenti apportano al gruppo un vantaggio in termini di liquidità tra il momento della riscossione e quello del rimborso dell'imposta preventiva. Inoltre, determinano una semplificazione amministrativa per le imprese e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Questa modifica comporta ripercussioni finanziarie minime: non influisce sulla funzione di garanzia dell'imposta e il vantaggio che l'impresa ne trae in termini di liquidità, che specularmente si traduce in uno svantaggio per lo Stato, è trascurabile alla luce dei tassi di interesse attuali.

1 Situazione iniziale

In vista della procedura di consultazione indetta dal Consiglio federale sulla riforma dell'imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi), la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) aveva chiesto degli adeguamenti per quanto riguarda i dividendi dei gruppi. Il Consiglio federale non ha inserito misure al riguardo nel progetto posto in consultazione. Nove partecipanti alla consultazione (quattro partiti e cinque organizzazioni) hanno richiesto degli adeguamenti nell'ambito dei dividendi dei gruppi, formulando diverse proposte.

Il Consiglio federale ha esaminato la questione e, dopo lo svolgimento della procedura di consultazione, ha deciso di adottare la presente modifica dell'ordinanza.

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La procedura di notifica permette di sostituire il pagamento e il rimborso dell'imposta preventiva con una notifica della prestazione imponibile. Nell'ambito dei dividendi dei gruppi, hanno rilevanza le seguenti procedure di notifica:

- nel contesto *nazionale* la notifica della prestazione imponibile è possibile a partire da una quota di partecipazione del 20 per cento al capitale sociale,¹ a condizione che l'istanza sia presentata entro il termine stabilito. La notifica della prestazione imponibile sostituisce completamente la deduzione e il rimborso dell'imposta;
- nel contesto *internazionale* la procedura di notifica è possibile a partire dalla quota di partecipazione contemplata nella convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) applicabile, per la quale è previsto uno sgravio supplementare o totale (partecipazione qualificata). Nelle CDI concluse con la Svizzera generalmente la quota di partecipazione è compresa tra il 10 e il 25 per cento.

Se nella CDI o in altri trattati internazionali non è indicata alcuna quota di partecipazione, quest'ultima è fissata dal diritto nazionale al 20 per cento.² A questo proposito, si citano a titolo di esempio le CDI con il Cile, l'Ecuador, la Costa d'Avorio e l'India.

Nelle relazioni con l'Unione europea (UE) – se la CDI conclusa con i singoli Stati membri non indica una quota per le partecipazioni qualificate – è applicabile l'accordo sullo scambio automatico di informazioni concluso tra la Svizzera e l'UE³, che prevede una quota di partecipazione del 25 per cento per un periodo di due anni. Questo, ad esempio, è il caso dell'Italia.

I presupposti necessari per l'applicazione della procedura di notifica sono la richiesta preventiva di un'autorizzazione e la presentazione di un'istanza per ogni distribuzione di dividendi. L'autorizzazione è valida tre anni.

¹ Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev), RS **642.211**.

² Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniera, RS **672.203**.

³ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, RS **0.641.926.81**.

La notifica della prestazione imponibile sostituisce la deduzione dell'imposta per un importo pari allo sgravio contemplato nella CDI applicabile. Molte CDI concluse dalla Svizzera prevedono un sgravio totale in caso di partecipazione qualificata. L'impresa deve in ogni caso pagare l'imposta preventiva che secondo la CDI non è rimborsabile (imposta residua). Esempi in tal senso sono la CDI con il Marocco e quella con Singapore che prevedono un'imposta residua rispettivamente del sette e del cinque per cento.

- Nelle relazioni con gli **Stati Uniti** la CDI e il diritto nazionale fissano al 10 per cento la quota di partecipazione a partire dalla quale è possibile la procedura di notifica⁴, a condizione che l'autorizzazione sia richiesta preventivamente e l'istanza sia presentata entro il termine stabilito. L'autorizzazione è valida tre anni. L'imposta residua del cinque per cento deve essere in ogni caso pagata.
- Nelle relazioni con la **Germania** il diritto nazionale⁵ rinvia alla CDI, che fissa la partecipazione ad almeno il 10 per cento per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi. Anche in questo caso sono necessarie un'autorizzazione preventiva e un'istanza presentata entro il termine stabilito. L'autorizzazione è valida tre anni. La notifica della prestazione imponibile sostituisce completamente la deduzione dell'imposta.

Se le condizioni per la procedura di notifica non sono soddisfatte, si procede alla riscossione posticipata dell'imposta preventiva.

Nella presente ordinanza il Consiglio federale ha adeguato le condizioni per la procedura di notifica all'interno di un gruppo. Questo adeguamento si traduce, per il gruppo, in un vantaggio in termini di liquidità tra il momento della riscossione e quello del rimborso dell'imposta preventiva. Inoltre, l'eliminazione della procedura di rimborso semplifica le pratiche amministrative. Infatti, proprio nel contesto internazionale, a seconda dello Stato di residenza della società beneficiaria, il disbrigo di tali pratiche può richiedere molto tempo.

1.2 Alternative esaminate

Un'esenzione generale dei redditi di partecipazioni nel caso di una partecipazione qualificata non è opportuna. Ai fini di una corretta imposizione, l'autorità fiscale deve poter controllare i flussi di pagamento. Tale controllo sarebbe estremamente difficile senza la notifica della prestazione imponibile.

Neppure un'abolizione generale dell'obbligo di autorizzazione per la procedura di notifica a livello internazionale è una misura sensata. Nel quadro della procedura di autorizzazione l'autorità fiscale controlla infatti se le condizioni generali per l'applicazione della procedura di notifica sono soddisfatte. Si tratta essenzialmente di verificare se la società beneficiaria ha diritto al rimborso (parziale o totale) dell'imposta preventiva in virtù della CDI. L'autorizzazione, da intendersi come conferma, è valida per

⁴ Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione, RS **672.933.61**.

⁵ Ordinanza del 30 aprile 2003 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione, RS **672.913.610**.

tre anni e deve poi essere rinnovata. Nel caso in cui intervenga una modificazione nella struttura delle partecipazioni (ad es. nuovo azionista), l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all'autorità fiscale. Quest'ultima controlla se le condizioni generali sono ancora soddisfatte. Se in un secondo momento la notifica della prestazione imponibile risulta ingiustificata, l'imposta preventiva deve essere pagata posticipatamente. Il controllo preventivo effettuato nel quadro della procedura di autorizzazione è dunque anche nell'interesse dell'impresa.

2 Procedura di consultazione

Nell'ambito della consultazione, svoltasi dal 14 aprile al 14 luglio 2021, sono pervenuti 35 pareri (3 partiti, 24 Cantoni, 8 organizzazioni tra cui la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze [CDCF]) sul contenuto del progetto.⁶ Quest'ultimo ha raccolto ampi consensi. Le altre richieste dei partecipanti riguardano il campo di applicazione della procedura di notifica all'interno del gruppo.

- **Procedura di notifica a partire da un importo minimo:** un partito (PLR) ritiene che valga la pena esaminare la possibilità di introdurre una procedura di notifica facoltativa a partire da un certo importo (ad es. da un importo rimborsabile superiore a 200 000 fr.).

Il Consiglio federale respinge la proposta di prevedere un importo limite. Una tale soglia genererebbe una disparità di trattamento che non può essere oggettivamente giustificata. Se si introducesse una soglia elevata, si escluderebbero molte piccole e medie imprese (PMI).

- **Procedura di notifica per le prestazioni valutabili in denaro tra società collegate all'interno del gruppo:** due partiti e due organizzazioni (PLR, UDC, EXPERTsuisse, economiesuisse) propongono di estendere la procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro. Secondo l'UDC, EXPERTsuisse ed economiesuisse, la procedura di notifica deve essere applicata anche alle prestazioni valutabili in denaro tra società collegate che non hanno una partecipazione diretta, ovvero alle prestazioni valutabili in denaro tra società sorelle o tra la società capogruppo e la subcontrollata. Alcuni partecipanti affermano esplicitamente che la procedura di notifica si limita, nel contesto internazionale, all'imposta preventiva rimborsabile sulla base della CDI. Per alcuni, il diritto al rimborso deve essere una condizione per l'applicazione di detta procedura.

Nel diritto vigente la procedura di notifica è ammessa per le prestazioni valutabili in denaro corrisposte nel contesto internazionale e in caso di sussistenza del diritto al rimborso se:

- a) le prestazioni valutabili in denaro sono corrisposte dalla società controllata alla società madre che detiene una partecipazione diretta e questa raggiunge la partecipazione minima necessaria o

⁶ I pareri sono consultabili all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFF.

b) la prestazione valutabile in denaro è accertata in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio e riguarda una prestazione maturata in anni anteriori.

Nel contesto internazionale la procedura di notifica per le prestazioni valutabili in denaro si applica in linea di principio al rapporto tra la società madre e la società controllata. Alcune CDI prevedono uno sgravio anche in caso di partecipazione indiretta (ad es. rapporto società madre-società capogruppo). Nello specifico, la procedura di notifica è conforme alla prassi ed è altresì applicabile, contrariamente a quanto previsto per il contesto nazionale.

L'AFC sta esaminando i vantaggi e gli svantaggi e la fattibilità di estendere l'applicazione della procedura di notifica per le prestazioni valutabili in denaro. Tale estensione richiederebbe un adeguamento dell'ordinanza.

- **Procedura di notifica per le «società»:** EXPERTsuisse chiede che la procedura di notifica nel contesto internazionale sia estesa alle società ai sensi della rispettiva CDI. Nel diritto vigente, la suddetta procedura è applicabile soltanto quando una società di capitali detiene partecipazioni nella società contribuente.

Il Consiglio federale appoggia questa richiesta. Ritiene che sia opportuno basarsi sulla definizione di società data nella CDI applicabile. Al fine di garantire la parità di trattamento dei gruppi svizzeri, la procedura di notifica deve essere estesa di conseguenza anche a questi ultimi.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Nel contesto nazionale la quota di partecipazione necessaria per l'applicazione della procedura di notifica deve essere ridotta al 10 per cento, al fine di garantire un'ampia congruenza con la deduzione per partecipazioni (art. 69 seg. della legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'imposta federale diretta e art. 28 cpv. 1^{bis} segg. della legge federale del 14 dicembre 1990⁸ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni). La deduzione per partecipazioni implica che determinati redditi di partecipazioni (di regola a partire dal 10 %) siano esentati in larga misura dall'imposta sull'utile.

Nel contesto internazionale la quota in base alla quale una partecipazione è considerata qualificata e per la quale è previsto uno sgravio supplementare o totale è determinata in linea di principio dalla CDI (n. 1.1). Questa quota resta valida anche per l'ammissibilità della procedura di notifica. Laddove la CDI o altri trattati internazionali non stabiliscono una quota per le partecipazioni qualificate, anche la quota di partecipazione a partire dalla quale è ammessa la procedura di notifica deve essere ridotta al 10 per cento.

⁷ RS 642.11

⁸ RS 642.14

La validità dell'autorizzazione necessaria per la procedura di notifica a livello internazionale è prorogata da tre a cinque anni. Nel caso in cui intervenga una modificazione nella struttura delle partecipazioni, l'impresa resta tenuta a darne immediata comunicazione all'autorità fiscale.

Il campo di applicazione della procedura di notifica viene esteso sia nel contesto nazionale che internazionale. Nel contesto internazionale la procedura sarà ammessa anche quando una società ai sensi della CDI applicabile o di un altro trattato internazionale riceve dividendi svizzeri da una partecipazione determinante. Finora questo era possibile solo per le società di capitali. Nel contesto nazionale è prevista un'estensione simile: la procedura di notifica si applicherà anche quando i dividendi da una partecipazione determinante sono percepiti non da una società di capitali o una società cooperativa ma da un'altra persona giuridica.

3.2 Attuazione

Per motivi pratici, l'adeguamento della quota di partecipazione necessaria per la procedura di notifica deve entrare in vigore il 1° gennaio. La nuova quota di partecipazione e l'estensione della procedura di notifica a tutte le persone giuridiche saranno applicate alle istanze presentate dopo la suddetta entrata in vigore. L'attuazione spetta all'AFC.

La proroga della durata dell'autorizzazione e l'estensione della procedura di notifica a tutte le società nel contesto internazionale si applicano a tutte le autorizzazioni prorogate o rilasciate dopo l'entrata in vigore.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Ordinanza del 19 dicembre 1966⁹ sull'imposta preventiva (OIPrev)

Art. 1 cpv. 1

È stata introdotta l'abbreviazione «AFC».

Art. 20 cpv. 3

Si tratta di una rettifica di carattere formale. Il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 1957¹⁰ concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali è stato abrogato il 1° giugno 2017 senza sostituzione.

⁹ RS 642.211

¹⁰ RU 2017 3121

Art. 26a cpv. 1 e 3

La quota di partecipazione per la procedura di notifica all'interno di un gruppo è ora fissata al 10 per cento. La procedura di notifica sarà applicata anche quando la partecipazione qualificata è detenuta non da una società di capitali o una società cooperativa ma da un'altra persona giuridica.

4.2 Ordinanza del 22 dicembre 2004¹¹ concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

Art. 1 cpv. 2

In futuro la procedura di notifica sarà applicata anche quando la partecipazione determinante è detenuta non da una società di capitali ma da un'altra società ai sensi della CDI applicabile o di un altro trattato internazionale.

Art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 4

La quota di partecipazione richiesta per la procedura di notifica laddove la CDI applicabile o altri trattati internazionali non prevedono una quota minima è fissata al 10 per cento. In futuro l'autorizzazione rilasciata dall'autorità fiscale sarà valida cinque anni.

4.3 Ordinanza del 30 aprile 2003¹² concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Art. 2 cpv. 2

È stata introdotta l'abbreviazione «AFC».

Art. 3 cpv. 1 e 3

In futuro l'autorizzazione rilasciata dall'autorità fiscale sarà valida cinque anni. Inoltre, la procedura di notifica sarà applicata anche quando la partecipazione qualificata è detenuta non da una società di capitali ma da un'altra società ai sensi della convenzione germano-svizzera di doppia imposizione.

¹¹ RS 672.203

¹² RS 672.913.610

4.4 **Ordinanza del 15 giugno 1998¹³ concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione**

Art. 3 cpv. 1, primo periodo

È stata introdotta l'abbreviazione «AFC».

Art. 4 cpv. 1, 2 e 3

In futuro l'autorizzazione rilasciata dall'autorità fiscale sarà valida cinque anni. Inoltre, la procedura di notifica sarà applicata anche quando la partecipazione qualificata è detenuta non da una società di capitali ma da un'altra società ai sensi della convenzione svizzero-americana di doppia imposizione.

5 Ripercussioni finanziarie e sull'economia

La normativa proposta non ha alcuna ripercussione sulla funzione di garanzia dell'imposta preventiva, dato che la deduzione dell'imposta è semplicemente sostituita dalla notifica della prestazione imponibile. Nel contesto internazionale l'imposta preventiva non rimborsabile sarà riscossa come avviene già attualmente; in tal modo si garantisce il perseguimento dello scopo fiscale.

La riduzione della quota di partecipazione necessaria e l'estensione della procedura di notifica a tutte le persone giuridiche e società ai sensi della CDI applicabile hanno un effetto sulla liquidità che dipende dai tassi di interesse: crea un vantaggio in termini di liquidità per l'impresa e in modo speculare uno svantaggio in termini di liquidità per lo Stato. Con l'attuale livello dei tassi di interesse, questo effetto è trascurabile.

Più significativa sarà probabilmente la riduzione del dispendio amministrativo sia per l'AFC che per le imprese. Se attualmente non può ricorrere alla procedura di notifica, il gruppo deve prima pagare l'imposta preventiva e successivamente chiederne il rimborso. Con la normativa proposta questi due passaggi vengono eliminati. Anche l'autorità fiscale (AFC) è leggermente sgravata dell'onere amministrativo poiché diminuisce il numero di istanze di rimborso da esaminare. Tuttavia, dato che anche l'autorizzazione e le istanze per l'applicazione della procedura di notifica devono essere verificate e che molte istanze di rimborso riguardano quote di partecipazione inferiori al 10 per cento, lo sgravio per l'amministrazione è piuttosto modesto.

Anche l'estensione della validità dell'autorizzazione per l'applicazione della procedura di notifica riduce il dispendio amministrativo delle imprese e delle autorità fiscali, poiché le istanze di autorizzazione devono essere presentate e verificate meno frequentemente.

¹³ RS 672.933.61

Nell'ambito dell'imposta preventiva la Confederazione gode di un'ampia competenza legislativa (art. 132 cpv. 2 della Costituzione federale¹⁴). In virtù dell'articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁵ sull'imposta preventiva, il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa e le relative modalità di svolgimento. Per quanto attiene alle modifiche delle altre ordinanze modificate, secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 giugno 2021¹⁶ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare la procedura di notifica.

Gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli assunti nel quadro delle CDI, non sono toccati dalle modifiche. Poiché le CDI non contengono prescrizioni relative alla durata dell'autorizzazione, la Svizzera può determinarla autonomamente. Non contengono neppure prescrizioni sulla quota determinante per l'applicazione della procedura. Ove la CDI contenga una quota per le partecipazioni qualificate, occorre continuare a basarsi su tale quota.

¹⁴ RS 101

¹⁵ RS 642.21

¹⁶ RS 672.2